

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2002



Regolamento assembleare della Acotel Group S.p.A.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti della Acotel Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via della Valle dei Fontanili 29/37.
2. Il presente Regolamento, *approvato con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2002*, è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
3. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea ordinaria.
4. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'Assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle indicazioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su quest'ultime.

Articolo 2

Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea con diritto di parola e di voto quanti risultino averne titolo ai sensi della legislazione vigente e di statuto. E' possibile intervenire a mezzo rappresentante conformemente a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale. In ogni caso la persona che interviene all'Assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
2. L'intervento in Assemblea dei rappresentanti della Società di revisione non necessita di alcuna formalità.
3. All'Assemblea possono assistere, su invito ovvero con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari e giornalisti.
4. Possono inoltre assistere all'Assemblea i consulenti ed i dipendenti della Società e delle Società del Gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, nonché gli eventuali scrutatori non soci. Il Presidente dell'Assemblea può invitare i soggetti indicati nel presente punto a rispondere alle domande dei soci in relazione a specifici argomenti.

Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
2. Per agevolare la verifica dei poteri di intervento, coloro che intendono partecipare all'Assemblea possono far pervenire la documentazione di legittimazione (certificazione ed eventuale delega) all'Ufficio titoli della società nei due giorni precedenti l'adunanza.
3. La documentazione di cui al punto precedente viene conservata dalla Società.

Articolo 4

Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

1. L'accesso ai locali in cui si tiene l'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti o loro rappresentanti viene consegnato al momento dell'identificazione un contrassegno di riconoscimento valido ai fini del controllo e dell'esercizio del diritto di voto, da conservarsi per tutta la durata dei lavori assembleari.

2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale messo a disposizione dalla Società a presidio della riunione.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea nei locali in cui si svolge l'adunanza non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere e similari; non è inoltre consentito l'uso di apparecchi telefonici e di telefoni cellulari.

Articolo 5

Costituzione dell'Assemblea e conduzione dei lavori

1. La presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente il Consiglio di amministrazione ovvero dal Vice presidente, se nominato, da un Amministratore delegato o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.
2. Per la redazione del verbale il Presidente è assistito da un segretario, anche non azionista, o da notaio nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
3. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non azionisti, e costituire apposito ufficio di presidenza con il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto.
4. Il Presidente dell'Assemblea si può avvalere per il servizio d'ordine di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti, dichiara l'Assemblea deserta e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.
6. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente, in base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli incaricati, con l'ausilio del segretari, comunica all'Assemblea il numero dei legittimati all'intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto e dichiara aperti i lavori.

Articolo 6

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 8, comma 9, del presente Regolamento, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'Assemblea con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine, anche superiore a tre giorni, adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento.

Articolo 7

Ordine del giorno

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno qualora non ritenga più opportuno invitare a farlo gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società o del gruppo. Con l'approvazione dell'Assemblea, che delibera a maggioranza del capitale

- rappresentato, l'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente.
2. Salvo che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno o che sia presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione depositata ai sensi di legge a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.
 3. Le informazioni fornite in Assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse anche attraverso il sito internet della Società.

Articolo 8

Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, assicura la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente, in apertura della discussione, fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti, avendo riguardo alla rilevanza e complessità degli argomenti in discussione e del numero di richieste di intervento e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna.
2. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esolino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.
3. Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola:
 - qualora colui che interviene parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - nel caso colui che interviene pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
 - nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
4. Il Presidente dell'Assemblea, previo richiamo all'osservanza del presente Regolamento, può disporre l'allontanamento dai locali ove si svolge l'adunanza di coloro che impediscono il corretto svolgimento dei lavori assembleari per tutta la durata della discussione.
5. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.
6. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere formulata per alzata di mano ovvero, su indicazione del Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori, presentata per iscritto all'Ufficio di presidenza. Le richieste possono essere avanzate dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sullo specifico argomento. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.
7. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, i consulenti ed i dipendenti della Società o delle altre società del Gruppo, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. A più interventi aventi analogo contenuto può essere data un'unica risposta.
8. I membri del Consiglio di amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire alla discussione.
9. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Salvo che il Presidente non li autorizzi non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto brevi dichiarazioni di voto.

Articolo 9

Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga al termine della discussione relativa al medesimo o a più di essi. Quando le circostanze lo richiedano o venga ritenuto opportuno dal Presidente, quest'ultimo, anche avvalendosi del segretario o del notaio, può dare lettura della delibera messa in votazione.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
3. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.
4. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di espressione e di rilevazione dei voti e può fissare un termine entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
5. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
6. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 10

Verbale dell'Assemblea ed allegati

1. Il verbale dell'Assemblea riporta direttamente o in allegato:
 - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
 - il testo delle deliberazioni poste in votazione;
 - l'esito delle votazioni con indicazione nominativa dei contrari, degli astenuti e del numero di azioni da essi possedute;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega ed il numero di azioni depositate.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di consegnare al segretario o al notaio, affinché vengano allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

Articolo 11

Disposizioni conclusive

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto della Società.